



COMUNE DI PORTOFINO
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Convenzione per concessione per l'installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, ibridi *plug-in* su suolo pubblico nel Comune di Portofino e in Località Paraggi.

L'anno _____ 2023, il giorno _____, del mese di _____,

TRA

il Comune di Portofino con sede in Piazza Libertà, 13 B - 16034 Comune di Portofino (GE), C.F. 00826220105 e P. IVA 00171700990
PEC protocollo@pec.comune.portofino.genova.it rappresentato dall'Arch. Maria Carla Gentoso in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(da una parte)

E

la società / impresacon sede legale in, C.F. - P. IVA
..... PEC, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
Sig./Sig.ra
(dall'altra parte)

di seguito congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE:

- L'Amministrazione Comunale pone tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando nel contempo le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile;
- L'Unione Europea ha sollecitato interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, quale obiettivo prioritario ed urgente al fine di tutelare la salute e l'ambiente;
- Tali interventi sono ritenuti essenziali anche nel nostro Paese, come emerge dal D. L. n. 144 del 23 Settembre 2022 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" - c.d. D.L. AIUTI TER -, APPROVATO DAL Consiglio dei Ministri il 16 settembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre;
- L'elettricità è uno dei vettori che attualmente meglio permette di sfruttare il suo contenuto energetico, ottenibile anche da fonti rinnovabili, e, quindi, è lo strumento idoneo a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;

- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica – PNIRE, definisce le Linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- Il Comune di Portofino, in conformità con le Linee guida Nazionali ed Europee, ha inteso dotarsi di una piccola rete di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in, attraverso procedure ad evidenza pubblica, con ditte private per la realizzazione di interventi che mirano allo sviluppo della mobilità sostenibile;
- con la Deliberazione n. 83 del 28/07/2022, la Giunta Comunale ha espresso preliminare indirizzo favorevole a che il Comune di Portofino si doti di n. 2 infrastrutture di ricarica in Piazza Libertà e in Loc. Paraggi demandando agli Uffici Comunali l'adozione dei conseguenti provvedimenti inerenti e quindi, nella fattispecie, l'espletamento di una procedura comparativa finalizzata al rilascio di una concessione per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione di infrastrutture di ricarica, concessione da ritenersi esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

Con la presente Convenzione (di seguito "Convenzione") le Parti intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi in merito all'installazione e alla gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, ibridi plug-in su suolo pubblico nel Comune di Portofino e in Località Paraggi (aree individuate negli elaborati di inquadramento – *Sito Piazza Libertà* ed *Sito Paraggi* – che si allegano alla presente) nei termini previsti nella offerta che qui si riportano:

- Ricariche auto: n. 2 postazioni offerte (1+1), per n. 5 stalli totali di posteggio.

Art. 3 - IMPEGNI DELL'AGGIUDICATARIO DELLA CONCESSIONE

La ditta si impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività:

- Individuare esattamente il punto per posizionare le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici ed ibridi plug-in (di seguito denominate IdR), all'interno di quelle indicate dal Comune di Portofino;
- Progettare le "Aree dedicate", composte dall'IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- Richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle IdR;
- Provvedere all'installazione delle IdR, che resteranno di proprietà della ditta stessa;
- Esercizio e gestione delle IdR da remoto tramite piattaforma dedicata;
- Provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- Provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura;

- Mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento;
- Provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale;
- Provvedere a tutte le attività di collaudo;
- Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di ricarica;
- Stipulare specifica polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni in fase di installazione, il cui valore sarà comunicato dall'Ufficio comunale competente; questa sarà svincolata a seguito di avvenuto collaudo delle opere;
- Rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi al termine della concessione e nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune di Portofino laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento.

Art. 4 - IMPEGNI DEL COMUNE DI PORTOFINO

Il Comune si impegna a:

- Mettere a disposizione gratuitamente, per un periodo di tempo non inferiore ad 6 anni, prorogabili a 10 anni, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici in corrispondenza delle posizioni da lui individuate per l'installazione. Le posizioni indicate dai concorrenti devono, infatti, essere considerate come ubicazioni di massima che potranno essere modificate o riviste dal Comune di Portofino qualora si riscontrassero difficoltà tecniche/amministrative che rendessero problematica l'installazione dei punti di ricarica;
- Assicurare la collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità delle ditte richiedenti medesime con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- Adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici o ibridi plug-in per l'effettuazione delle operazioni di ricarica.

Art. 5 - RESPONSABILITA' NELLA GESTIONE

Sono demandate alla piena responsabilità del concessionario:

- 1) La piena efficienza e funzionalità delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi e di quant'altro venga utilizzato rispetto alla sicurezza in generale ed alla prevenzione incendi;
- 2) Ogni danno alle attrezzature e agli impianti derivanti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, tanto se imputabile all'appaltatore quanto se imputabile a terzi.

Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi derivante dagli obblighi assunti, ivi compresi i danni a persone e/o cose dipendenti dalla gestione.

Art. 6 - ASSICURAZIONE

Il Concessionario non potrà pretendere dal Comune di Portofino alcun onere/indennizzo derivante da eventuali danni che potrà subire il personale in servizio presso la struttura. Il Concessionario risponderà direttamente e in via esclusiva dei danni alle persone e alle cose comunque provocate nell'esecuzione del servizio.

Il Concessionario dovrà possedere idonea polizza assicurativa, in particolare: è obbligato,

contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne e manlevi il Comune di Portofino da tutti i rischi di installazione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico. La polizza assicurativa dovrà essere rilasciata da una Compagnia assicurativa di chiara fama, autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di installazione deve coprire tutti i danni eventualmente subiti dal Comune di Portofino a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti. Tale polizza deve prevedere una somma assicurata pari a Euro 150.000,00.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a Euro 1.500.000,00.

Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive e per tutta la durata della gestione dovranno essere consegnate con tempestività al Comune di Portofino.

Art. 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI PLUG-IN:

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (IdR) devono possedere le seguenti caratteristiche:

- Avere una conformazione geometrica rettangolare a sviluppo verticale (Forma a colonnina);
- Essere conformi alla normativa CEI EN 61851 - 1;
- Essere dotate di n. 2 prese di ricarica al fine di offrire un servizio di tipo Quick Charge (infrastrutture dotate di prese di Tipo 2 che consentano la ricarica in corrente alternata trifase (400 V) con potenza di almeno 22 kW), considerabile come base dell'offerta, oppure un servizio di tipo Ultra-Fast Charge (infrastrutture dotate di attacchi CCS Combo 2 e/o CHAdeMO);
- Essere dotate di un display in grado di fungere da interfaccia utente per supportare il cliente nella procedura di ricarica;
- Avere accesso alla procedura di ricarica tramite carta RFID;
- Consentire la ricarica anche agli utilizzatori "occasionalmente" privi di tessere o non registrati ad alcun servizio quali, ad esempio, i turisti della città;
- Consentire la comunicazione tramite sistemi GPRS/UMTS (o analoghi per funzionalità) con il centro di controllo;
- Consentire il controllo remoto del processo di ricarica e l'eventuale sblocco da remoto;
- Registrare e trasmettere i dati relativi alle ricariche effettuate;
- Per ogni infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici dovranno essere previsti n. 2 stalli di sosta riservati per le operazioni di ricarica;
- Dovrà essere garantita l'interoperabilità delle strutture.

Le caratteristiche sopra elencate sono da considerarsi come requisiti minimi per le infrastrutture di ricarica che si prevedono di installare.

L'installazione di una o più colonnine denominate "Ultra-Fast" in luogo di quelle di tipologia Quick Charge sarà soggetta a valutazione preferenziale da parte della Commissione giudicatrice.

Art. 8 – REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA

Le modalità di regolamentazione della sosta sugli stalli riservati alla ricarica verranno concordate tra il Concessionario e l'Amministrazione Comunale, in modo da consentire l'utilizzo delle stesse da parte dei soli veicoli in ricarica e per il solo tempo necessario alle operazioni di ricarica, evitando che i veicoli prolunghino la sosta a rifornimento ultimato.

Art. 9 – SEGNALETICA E ARREDO URBANO DELLE AREE DI RICARICA

La segnaletica orizzontale e verticale da realizzare in corrispondenza delle aree di ricarica dovrà essere approvata dall'Amministrazione Comunale. Non sarà consentita l'installazione di pannelli a scopo pubblicitario mentre verrà consentito l'uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate all'utilizzo del servizio di ricarica.

Art. 10 – PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DELLA CORRENTE EROGATA

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dalla vendita dell'energia effettuata tramite le infrastrutture installate, che rimarrà interamente al Concessionario, il quale potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative vigenti in materia. Tale tariffa non potrà comunque essere superiore a quella massima applicata nel Comune capoluogo di Genova.

ART. 11 - IMPEGNO DELLE PARTI

Con la presente Convenzione, le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5.

ART. 12 – DURATA

La Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 6 (sei) anni, prorogabile fino a 10 (dieci) anni nelle more della Concessione stipulata con la Città Metropolitana di Genova per la gestione dell'area adibita a parcheggio in Località Paraggi, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Allo scadere del predetto termine il Concessionario dovrà sgomberare l'area nelle pristine condizioni attraverso la rimozione delle stazioni di ricarica.

ART. 13 - ONERI DIRETTI E INDIRETTI

Ciascuna parte si farà carico degli oneri diretti e indiretti derivanti dalle attività a proprio carico in forza della presente Convenzione.

ART. 14 - NON ESCLUSIVITÀ

Il Comune di Portofino è libero di sviluppare o implementare sul territorio del Comune di Portofino programmi e/o progetti analoghi a quelli di cui alla presente Convenzione con soggetti terzi.

ART. 15 - RISERVATEZZA

La presente Convenzione, come pure tutte le informazioni e i dati tecnici che verranno scambiati tra le parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle parti dovesse venire a conoscenza in virtù della suddetta Convenzione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione.

Ciascuna delle parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine della presente Convenzione e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento della presente Convenzione;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

ART. 16 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La Convenzione non attribuisce al Concessionario alcun diritto di proprietà anche intellettuale relativo ai documenti messi a sua disposizione dal Comune di Portofino, ovvero ai documenti e ai dati che verranno elaborati dal medesimo in adempimento delle attività resesi necessarie nel corso della procedura.

Ogni dato raccolto, rilevato ed elaborato deve essere messo a disposizione del Comune in forma chiara, strutturata e in formati condivisi.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Convenzione.

ART. 18 - LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

La presente Convenzione sarà governata e interpretata secondo la Legge italiana. Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione della presente Convenzione o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Genova.

Qualsiasi modifica della presente Convenzione dovrà essere apportata e approvata per iscritto dalle parti.

La Convenzione, che è stata liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritta in due originali, uno per ciascuna parte.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine perentorio di 60 giorni o innanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il mancato adempimento da parte del Concessionario di quanto previsto agli artt. 3, 5, 6 della

presente Convenzione è causa di risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. e comporta il conseguente obbligo della rimozione immediata delle strutture di ricarica a carico dello stesso entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Comune.
In caso di ritardo o di inadempimento all'obbligo di rimozione, essa sarà effettuata dal Comune a spese del Concessionario.

ART. 20 - RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto annunciato dalla normativa vigente in materia.

ART. 21 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Ogni avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dalla presente Convenzione dovranno essere inviati per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- per il Comune
PEC: protocollo@pec.comune.portofino.genova.it
- per il Concessionario
PEC:

Portofino, _____

Per il Comune di Portofino

Per la ditta
